

2333 / 16



33

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. ANIELLO NAPPI	- Presidente -	Sent. n. 3307
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO	- Consigliere -	UP - 12/11/2015
Dott.ssa ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	R.G.N. 24141/2015
Dott. ALFREDO GUARDIANO	- Consigliere -	
Dott. PAOLO MICHELI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , n. a (omissis) , costituita parte civile,
nonché dal P.G. presso la Corte di Appello di Roma,

avverso la sentenza del 26/02/2014 del Giudice di pace di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta,
che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito per il ricorrente l'Avv.to (omissis) , sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.
dell'Avv.to (omissis) , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando nota
spese;

udito per l'imputato l'Avv.to (omissis) , che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Roma assolveva (omissis) dal reato di cui all'art. 595 c.p., perché il fatto non costituisce reato; con l'imputazione si contestava all' (omissis) (omissis) di aver offeso l'onore e la reputazione di (omissis), conduttore della trasmissione radiofonica (omissis), inviando una mail all'indirizzo della redazione radiofonica ed al proprio fratello (omissis), contenente la frase: "...una redazione di cialtroni di destra e del suo conduttore (omissis) vero fascista....del resto cosa ti puoi aspettare da una redazione di servi? Sono abituati a parlare a cazzo..."; nonché per aver inviato un messaggio di posta elettronica alla citata redazione contenente un messaggio diffamatorio di analogo tenore, in cui si qualificava il (omissis) come un qualunque, nostalgico dei tempi mussoliniani e bisognoso di un capo; in (omissis).

2. Il Giudice di pace aveva ritenuto che l'imputato, iscritto al club degli ascoltatori della trasmissione (omissis), condotta dal (omissis), avesse esercitato il diritto di critica collegato alle modalità di svolgimento della trasmissione radiofonica, in linea, peraltro, con lo strumento messo a disposizione dalla emittente per raccogliere le opinioni dei propri radioascoltatori; quindi l' (omissis) aveva ritenuto per errore che sussistessero circostanze di esclusione della pena, per cui doveva essere applicata la disposizione di cui all'art. 59, comma 3, c.p..

3. Con ricorso depositato il 12/04/2014, il difensore della parte civile, Avv.to (omissis), ricorre per violazione di legge ex art. 606 lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 595, 51, 59, comma 3, c.p., e per vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., osservando che il contenuto delle mail travalica il diritto di critica, attaccando il metodo di lavoro e la professionalità del (omissis) con offese personali e contumelie gratuite.

4. Con ricorso depositato il 15/04/2015 il P.G. presso la Corte di Appello di Roma ricorre parimenti per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che l'esercizio del diritto di critica, reale o putativo, richiede sempre il ricorso ad espressioni formalmente rispettose del limite della continenza, cosa non verificatasi nel caso di specie, in cui sono state formulate frasi di attacco personale e non di dissenso con il taglio giornalistico della trasmissione condotta dal Mensurati Stefano, espressioni che prescindono del tutto da un dissenso seppure aspro.

5. Con memoria depositata il 14/10/2015 l'Avv.to (omissis), difensore di fiducia dell' (omissis) osserva che la decisione impugnata appare corretta sotto il profilo della tutela

della libera manifestazione del pensiero, nel caso di specie manifestatosi attraverso una critica politica esercitata nel contesto di una trasmissione radiofonica volta proprio a consentire agli ascoltatori di esprimere liberamente le proprie opinioni, e che aveva tal fine istituito un forum tra gli ascoltatori; in ogni caso sarebbe carente l'elemento soggettivo del reato, posto che la seconda mail era stata inviata al fratello dell'^(omissis) e solo per conoscenza al (omissis), per cui difetterebbe anche il requisito della diffusività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze della costituita parte civile e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma risultano fondate.

L'uso dei termini contenuti nelle frasi rivolte al (omissis) – dirette in entrambi i casi alla direzione di (omissis) - appare oggettivamente lesiva della sfera personale e professionale del predetto, e sicuramente esorbitante dai limiti di libera manifestazione del pensiero. Appare infatti evidente come il libero esercizio del diritto di critica non possa essere confuso con una indiscriminata ed arbitraria aggressione verbale, soprattutto allorquando lo stesso concetto possa essere espresso senza far ricorso ad epiteti indiscutibilmente offensivi.

Ed infatti in tema di diffamazione a mezzo stampa pacificamente è stato affermato (Sezione V, sentenza n. 4938 del 28710/2010, Rv. 249239) come debba ritenersi che il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "*argumenta ad homine*".

Nel caso di specie la circostanza che si stesse attraversando una fase politica molto conflittuale - come indicato dalla motivazione della sentenza impugnata - e che l' (omissis) intendesse esprimere il proprio dissenso nei confronti di un conduttore comunemente ritenuto di destra - come affermato dal difensore del predetto nella memoria depositata il 13/10/2015 - non esclude affatto l'oggettiva offensività delle frasi e degli epiteti utilizzati, alla luce di una loro complessiva valutazione, non potendo ritenersi che momenti di particolare tensione politica si traducano in una riduzione delle garanzie e della tutela rispetto a valori quali il decoro personale di chicchessia, soprattutto se esercente una professione fisiologicamente oggetto di manifestazioni di dissenso, quale il conduttore di una trasmissione radiofonica.

Né può rilevare la circostanza che il conduttore in questione avesse sempre manifestato il proprio orientamento politico, perché appunto in ossequio alla libertà di chiunque – e quindi anche del conduttore radiofonico - di manifestare le proprie opinioni, di natura politica nel caso di specie, la critica da parte del radioascoltatore sicuramente avrebbe potuto essere libera e manifesta, ma non per questo concretizzarsi in una indiscriminata invettiva, peraltro non funzionale né indispensabile a manifestare un dissenso di tipo politico.

Né la circostanza che le frasi fossero state pronunciate nel contesto di un forum destinato agli ascoltatori di un programma radiofonico può giustificare o scriminare l'uso di espressioni offensive; al contrario, proprio la destinazione ad un forum – e quindi ad un numero indeterminato di soggetti – non può che amplificare la portata lesiva delle affermazioni, complessivamente considerate, anche considerato il collegamento diretto tra l'attività professionale del (omissis) ed il contesto in cui le espressioni medesime sono state pronunciate.

Alla luce dell'epoca in cui i fatti si sono verificati, risulta decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, in assenza di cause di sospensione della prescrizione. Risulta, quindi, che i reati sono estinti, alla data del, rispettivamente, 28/12/2014 e 24/11/2014 secondo l'indicazione dei due episodi formulata nel capo di imputazione.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, in considerazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; va, invece, annullata con rinvio ai soli effetti civili, con trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio, anche per le spese, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Aniello Nappi

